

Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)

Omissis...

Art. 31

Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali

1. Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso.
2. Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. *(Comma abrogato da legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 articolo 32, comma 1)* [L'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi periferici dell'Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l'altro:
 - a) le attività e le procedure dell'intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;
 - b) le procedure per l'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;
 - c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.]
4. *(Comma abrogato da legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 articolo 32, comma 1)* [Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, l'intervento sostitutivo di cui alla lettera a) ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]
5. *(Comma sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera a), legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1)*. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici generali degli enti locali, dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nell'ambito del procedimento approvativo in sede di conferenza di copianificazione. La verifica di coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali, il piano è rimesso dal Direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all'autorità procedente per l'eliminazione dei vizi rilevati. La determinazione del direttore generale è assunta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione definitiva dell'atto di pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano urbanistico generale degli enti locali, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l'autorità procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.
- 5-bis. *(Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1)*.
- 5-ter. *(Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1)*.
- 5-quater. *(Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1)*.
- 5-quinquies. *(Comma abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera b), legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1)*.